



Consorzio del Bacino Imbrifero del Fiume Tronto Ascoli Piceno

Copia di Deliberazione del Consiglio Direttivo

N. 142	Oggetto: Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 - Ricognizione partecipazione possedute e eventuali provvedimenti conseguenti.
DEL 11/09/2017	

L'anno duemiladiciassette, il giorno undici, del mese settembre, alle ore 18:00, nella sala delle adunanze del Consorzio suddetto (Via Alessandria,12 - Ascoli Piceno - scala b).
Convocato con appositi avvisi a norma di legge, si è riunito ai sensi dell'art. 14 del vigente Statuto Consortile, il Consiglio Direttivo del Consorzio.
All'appello nominale risulta:

Cognome e Nome	Qualifica	Presente	Assente
1) CONTISCIANI LUIGI	PRESIDENTE	X	
2) STAZI SABRINA	VICE PRESIDENTE	X	
3) ARRAGONI CRISTIANO	CONSIGLIERE	X	
4) CAMELI MONICA	CONSIGLIERE		X
5) CAPRIOTTI LUIGI	CONSIGLIERE	X	
6) DI PIETRO MASSIMO	CONSIGLIERE	X	
7) GIROLAMI ALFREDO	CONSIGLIERE	X	
8) ONESI SANDRO	CONSIGLIERE	X	
9) PICCIONI GABRIELLA	CONSIGLIERE	X	

Assiste il Segretario del Consorzio Sig. Gasparrini Enrico.

Riconosciuta legale l'adunanza per il numero degli intervenuti, il sig. Contisciani Luigi nella sua qualità di Presidente del Consorzio, assume la Presidenza ai sensi dell'art.17 del vigente Statuto ed invita i presenti a deliberare sull'argomento in oggetto.

Il Consiglio Direttivo

Visto l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Visto il D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 ;

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Amministrazioni Pubbliche di cui all'art.1, comma 2, del Decreto Legislativo 165/2011, ivi compresi quindi i Consorzi dei Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Rilevata quindi l'applicabilità ai Consorzi Bim delle predetto T.U.S.P.;

Atteso che **il Consorzio, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:**

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

“a) **produzione di un servizio di interesse generale**, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;

Rilevato che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., **entro il 30 settembre 2017 questo Ente deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;**

Tenuto conto che ai fini di cui sopra **devono essere alienate** od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – **le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:**

1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;

2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;

3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;

b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio 2014-2016, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D. Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Tenuto conto che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;

- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

Considerato che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, c.1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Considerato che **la ricognizione è adempimento obbligatorio** anche nel caso in cui l'Ente non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1, T.U.S.P.;

Verificato che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dall'ufficio, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata e riscontrato che questo Ente partecipa nei seguenti Enti aventi la natura giuridica di **Consorzi**:

a) **Consorzio Turistico dei Monti Gemelli** con sede in Ascoli Piceno, Codice fiscale

8000543044:1 P.IVA 00512360447 retto dalle norme della ex Legge 142/1900 ora D. Lgs. vo n. 267/200 con una partecipazione dell'1%;

b) **Consorzio Forestale dell' Appenino Centrale** con sede in Montemonaco, Codice fiscale e P. Iva 02125460440 con una partecipazione de 4,76% retto dal Capo II - Dei consorzi per il coordinamento della produzione e degli scambi - del vigente Codice Civile (art. 2602 - 2620)

Che invece sono oggetto di rilevazione straordinaria (art. 2, comma 1 , lett. I, del T.U.S.P.) **esclusivamente le società di cui ai Titoli V** (Delle società artt. 2247-2511) e **VI** (Delle società cooperative e delle mutue assicuratrici (artt. 2511-2548), Capo I, deli libro V del Codice Civile e cioè :*Società per azioni; Società in accomandita per azioni; Società a responsabilità limitata ; Società cooperativa ; Società consortile per azioni; Società consortile a responsabilità limitata; Società a responsabilità limitata per azioni; Società semplice; Società in accomandita semplice; Società in nome collettivo; Società estera;*

Dato atto che:

- lo Statuto vigente attribuisce a questo Organo la competenza in materia (art.13 lett. c - curare la gestione amministrativa, economica, disciplinare degli affari, le pratiche o diritti del Consorzio, con mandato in genere di promuovere e di attuare quanto può essere di vantaggio al Consorzio per contribuire al conseguimento degli scopi statutari; restando esclusa qualsiasi decisione all' Assemblea Generale che ai sensi dell' art. 8 vengono attribuite le seguente materie:

1.- deliberare sulle proposte di modificazioni dello Statuto con una maggioranza dei tre quinti dei membri;

2.- deliberare sulla formulazione, approvazione e modifica del Regolamento per l'utilizzazione dei mezzi a disposizione del Consorzio ed in particolare:

a) sulla formulazione di un piano generale di realizzazioni che permettano una rotazione costante in maniera che entro un decennio tutti i Comuni abbiano a beneficiarne in adeguate proporzioni;

b) sull'eventuale accantonamento, per gli anni, di parte dei mezzi a disposizione per una più sostanziale ed efficace attività;

c) sulla formulazione di un piano previsto dall'art.3 della legge;

3.- predisporre il programma annuale di investimenti ed approvare il bilancio preventivo ed i conti consuntivi;

4.- decidere in via definitiva sui ricorsi contro l'operato del Consorzio.

L'Assemblea provvederà inoltre alla nomina dei revisori dei conti

Preso atto del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso questo Segretario Consortile;

Con voti unanimi espressi palesemente;

DELIBERA

1. di approvare la ricognizione effettuata dall' Ufficio in ordine all'applicazione del D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 dando atto che questo Consorzio **non possiede partecipazioni in società la cui forma giuridica sia retta dalle norme di cui Titoli V e VI, Capo I, del libro V del Codice Civile , per cui non si da luogo alla revisione in oggetto.**

Con votazione unanime delibera di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto a norma

dell'art.134, comma 4, del D. Lgs. vo n. 267/2000.

Il presente verbale, previa lettura, è conforme e viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
f.to Contisciani Luigi

IL SEGRETARIO
f.to Gasparrini Enrico

Il sottoscritto Segretario del Consorzio del Bacino Imbrifero del Fiume Tronto con sede in Ascoli Piceno,
visti gli atti d'ufficio,

a t t e s t a

che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo del Consorzio il giorno 20/10/2017 e pubblicata sul sito informatico di questo Ente "www.bimtronto-ap.it" per rimanervi quindici giorni consecutivi a norma degli artt.124 del D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e 32 della Legge 18/06/2009, n. 69 nonchè dello Statuto.

La presente deliberazione è esecutiva il giorno

11/09/2017 :

- ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs.vo n. 267/2000;
- decorsi dieci giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs.vo n. 267/2000;
- è stata pubblicata sul sito informatico dell'Ente "www.bimtronto-ap.it" e contemporaneamente è stata affissa all'Albo del Consorzio dal 20/10/2017 al 04/11/2017.

Ascoli Piceno, li 20/10/2017

IL SEGRETARIO
f.to Gasparrini Enrico

Dichiarazione di conformità dei documenti informatici con gli originali cartacei. Ai sensi del DPR 445/2000 attesto che il documento che precede è copia conforme all'originale depositato presso la Segreteria.

Il Funzionario Amm.vo: Gasparrini Enrico